

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilita' in cassazione - Cass. n. 4845/2020

Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Necessità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità.

La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4845 del 24/02/2020 (Rv. 657370 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_091](#), [Cod_Proc_Civ_art_325](#), [Cod_Proc_Civ_art_333](#), [Cod_Proc_Civ_art_334](#)

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

4845

2020